



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 09 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

Assunto il 31/03/2021

Numero Registro Dipartimento: 457

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3465 del 01/04/2021

**OGGETTO: RIMODULAZIONE CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE
PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO, NEL COMUNE DI CAPISTRANO (VV). (T.U. N°1775
11/12/1933). DITTA:ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SAN FRANCESCO S.R.L..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020 concernente: "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i." è stata disposta la riorganizzazione dei seguenti Dipartimenti: "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", "Turismo, Spettacolo e Beni Culturali", "Sviluppo economico, attività produttive", "Istruzione e Cultura" e "Ambiente e Territorio";
- con Deliberazione n. 286 del 28 settembre 2020 concernente: "Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza" si è stabilito, in ragione della modifica organizzativa di cui sopra, di procedere all'assegnazione delle funzioni di reggenza dei Dipartimenti e dei Settori oggetto di riorganizzazione, a seguito della modifica delle funzioni dirigenziali connessa a tale riordino;
- con Deliberazione n. 286 del 28 settembre 2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" all'Ing. Gianfranco Comito;
- con D.P.G.R. n. 118 del 01/10/2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Tutela dell'ambiente" della Giunta della Regione Calabria all'ing. Gianfranco Comito;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 10084 del 15/11/2019 è stato conferito l'incarico di Dirigente Reggente del Settore n. 9 "Gestione Demanio Idrico" al Dott. Cosimo Carmelo Caridi.

Constatato che:

- Le procedure di rilascio e rimodulazione delle concessioni di cui trattasi sono disciplinate dai RR.DD. n.1289 del 1920 e n.1775 del 1933 così come modificati da successive norme, da ultimo con il D.Lgs 152/2006;
- La procedura si conclude con l'emissione di apposito dispositivo di concessione in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la concessione rimodulata.

Considerato che, il Signor Condello Eugenio, in qualità di Rappresentante Legale della Società Energia da fonti rinnovabili San Francesco S.r.l., con nota Prot. n°68645/Siar del 18/02/2020, ha presentato domanda di rimodulazione della concessione per la derivazione di acque pubbliche, assentita con Determina Provincia Vibo Valentia n°442 del 24/03/2014, corredata dal progetto a firma dell'Ing. Condello Giuseppe e Dott. Geol. Ferraro Filippo, al fine di poter utilizzare a scopo idroelettrico le acque dal Fiume Angitola, in agro nel Comune di Capistrano (VV).

Rilevato che, l'opera di presa è a quota 568 m s.l.m., mentre la restituzione a quota di 230 m s.l.m., con un salto di 338 m e la portata massima da derivare è di 280 l/s, con sviluppo di una potenza nominale di concessione pari a 388 kWh, per una produzione massima di energia elettrica pari a 3.398.880 kWh/anno.

Ravvisato che:

- Non sono pervenute domande in concorrenza e/o tecnicamente incompatibili, a seguito della pubblicazione dell'avviso della domanda sul *Bollettino Ufficiale della Regione Calabria* n°27 del 30/03/2020;
- In data 04/05/2020 è stata emessa ordinanza n°150344, la cui pubblicazione è avvenuta regolarmente presso quest'Ufficio e presso il Comune di Capistrano dal 08/05/2020 al 23/05/2020 come da referto di pubblicazione;

- Con relata di avvenuta pubblicazione, trasmessa dal funzionario del comune di Capistrano con nota Prot. n°1193 del 03/06/2020 viene comunicato che, non sono state presentate opposizioni, osservazioni o rilievi all'istanza di che trattasi.

- Con nota Prot. n°164223/Siar del 15/05/2020, è stata acquisita l'opposizione trasmessa con posta ordinaria, al rilascio della concessione a firma Giuseppe Caputo, priva di dati anagrafici e di residenza.

- Con nota Prot. n°206665/Siar del 24/06/2020 per consentire una corretta valutazione dell'opposizione in esame, è stata trasmessa una richiesta informazioni al Sindaco del comune di Capistrano, nella quale si chiede di verificare se all'anagrafe della popolazione residente nel comune di Capistrano risulta censito il firmatario dell'opposizione, poiché la stessa non è corroborata da un documento d'identità e da elementi utili all'identificazione.

- Con nota Prot. N°2518 del 27/11/2020 il responsabile dell'anagrafe del Comune di Capistrano evidenzia che, nel Comune di Capistrano esistono *"..un'infinità di Caputo Giuseppe e pertanto senza data di nascita non è possibile certificare"*.

- Visto quanto sopra e, rilevato che, da un controllo effettuato sulle concessioni assentite, non risulta alcuna concessione valida in testa al Signor Caputo Giuseppe, l'ufficio ritiene di considerare nulla l'opposizione e pertanto, si procederà alla conclusione dell'iter istruttorio per la definizione della concessione in epigrafe.

Accertato che:

Per la concessione di cui trattasi, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota Prot. n°8175/Siar del 29/04/2020 ha rilasciato parere preventivo favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del R.D. 1775/33 così come modificato dall'art. 96 comma 1 del D.lgs 152/2006;

Atteso che, con nota Prot. n°2401 del 18/01/2021, è stata chiesta l'informazione antimafia, nei confronti della Società Energia da fonti rinnovabili San Francesco S.r.l., ai sensi dell'art. 91 del D.lsg 159/2011 e ss. mm.e ii;

Verificato che, agli atti dell'ufficio non risulta pervenuto nessun riscontro in merito alla suddetta nota;

Considerato che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, trova applicazione il dettato dell'art.92 del D.Lgs n.159/2011 e ss.mm.e ii, ai sensi del quale *"i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informativa antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89, in tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazione e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute"*.

Preso atto che:

- Dall'esito della visita di sopralluogo di cui al 1° comma dell'Art. 8 del R.D. n°17751933, effettuata dal tecnico della Regione Calabria, Dott. Geol. Nello Grassi, non risultano cause ostative alla rimodulazione della concessione di che trattasi, come rilevasi dal verbale in atti, trasmesso al Dirigente con nota Prot. n°172850/Siar del 25/05/2020;

- Con nota Prot. n°28630/Siar del 25/01/2021, è stato acquisito agli atti l'allegato A debitamente compilato, ai sensi della D.P.R. 445 del 28.12.2000, con il quale si attesta che, i tecnici incaricati sono stati pagati con fattura n°5 del 24/10/2019, fattura n°1del 08/01/2020, fattura n°2 del 06/02/2020, fattura n°3 del 05/03/2020.

- L'ufficio ha provveduto a redigere apposito verbale istruttorio con esito positivo e quindi con proposta di rilascio della rimodulazione della concessione di che trattasi;
- la predetta Società ha versato quanto dovuto per canoni e per la cauzione ai sensi dell'art.11 del T.U. di leggi 11.12.1933 n.1775 e successive modifiche ed integrazioni;
- Si è provveduto altresì a redigere apposito disciplinare in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16 del R.D. 1285 del 1920, composto da 17 articoli ed è stato sottoscritto dalla Ditta concessionaria il 18/02/2021.
- Il disciplinare n°1/21/VV sottoscritto dalle parti in data 18/02/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data 04/03/2021 al n°241 della Serie 3^a, indica il canone per l'anno 2021 pari ad €. 6.308,10 che la Società Energia da fonti rinnovabili San Francesco S.r.l., è obbligata a versare per ogni annualità per l'uso idroelettrico in conformità alle vigenti leggi, da aggiornare annualmente al tasso d'inflazione programmato.

Dato atto che con Decreto Dirigenziale n°3306 del 30/03/2021:

- E' stata accertata la somma di €. 5.892,30, quale canone anno 2021 e 1/40° del canone per piccole derivazioni, a valere sul cap. E9101010201 del Bilancio 2021;
- E' stata accertata la somma di €. 573,50 quale Addizionale Regionale, a valere sul cap. E1101000301 del Bilancio 2021.

VISTO il R.D. 1285/1920 e s.m.e i.;

VISTO il R.D. 1775/1933 e s.m.e i.;

VISTO il D.Lgs. 275/1993 e s.m. e i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i.;

VISTO l'art. 12 della L.R. n° 47 del 23 Dicembre 2011;

VISTA la L.R. n.14 del 22/06/2015;

VISTO il D.G.R. n.369 del 24/09/2015;

VISTO il D.D.G. n.11550 del 26/10/15;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°7438/SIAR del 25/06/2019;

VISTO il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n°8175/SIAR del 29/04/2020.

VISTA Legge Regionale n.34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;

VISTA Legge Regionale n.35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023;

VISTA DGR n.512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021–2023 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs.23/06/2011, n. 118);

VISTA DGR n.513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).

Su proposta del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) Di accordare, salvi i diritti di terzi, al Signor Condello Eugenio, in qualità di Rappresentante Legale ed Amministratore Unico della Società Energia da fonti rinnovabili San Francesco S.r.l., la rimodulazione della concessione assentita con Determina Provincia Vibo Valentia n°442 del 24/03/2014 per l'utilizzo di acqua pubblica per uso idroelettrico dal Fiume Angitola, in agro nel Comune di Capistrano (VV), con portata massima di 280 l/s, e sarà utilizzata per una produzione massima di energia elettrica pari a 3.398.880 kWh/anno.

2) Di stabilire che, la concessione sarà esercitata secondo le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare 1/21/VV repertoriato il 18/02/2021 al n°191 sottoscritto dalle parti in pari data registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data 04/03/2021 al n°241 Serie 3^a;

3) **Di dare atto che**, trattandosi di variante sostanziale la durata della presente concessione, fissata in anni 30, a decorrere dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e del e condizioni contenute nel disciplinare di concessione sopracitato, che si intende integralmente trascritto nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale, ed al versamento del canone annuo determinato ai sensi delle vigenti norme, da aggiornare annualmente al tasso d'inflazione programmato, quantificato per l'anno 2021 in €.6.308,10 comprensivo di addizionale regionale del 10%;

4) **Il presente provvedimento** viene rilasciato sotto condizione risolutiva, nel senso che esso cessa la sua validità e, di conseguenza, la sua efficacia qualora dall'informazione antimafia richiesta con nota Prot. n°2401 del 18/01/2021, emerga nei confronti dell'istante la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del succitato Decreto;

5) **La concessione** potrà essere soggetta a rinegoziazione e/o adeguamento, in senso restrittivo laddove misure di salvaguardia connesse all'adozione e/o approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria, e/o i risultati del monitoraggio di qualità delle acque dovessero renderlo necessario ai fini del mantenimento del bilancio idrico e delle caratteristiche di qualità dell'acquifero interessato;

6) **Di dare atto che** con Decreto Dirigenziale n°3306 del 30/03/2021:

- E' stata accertata la somma di €. 5.892,30, quale canone anno 2021 e 1/40° del canone per piccole derivazioni, a valere sul cap. E9101010201 del Bilancio 2021;
- E' stata accertata la somma di €. 573,50 quale Addizionale Regionale, a valere sul cap. E1101000301 del Bilancio 2021.

Di notificare la presente concessione alla Società Energia da fonti rinnovabili San Francesco S.r.l.;

Di provvedere all'aggiornamento del catasto utenze idriche regionali;

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011 n°11, nonché sul sito istituzionale ai sensi del D. Lgs 33/2013, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

DE LORENZO GIOVANNI


(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CARIDI COSIMO CARMELO

(con firma digitale)

0 1 19 158030 643 6



ione Calabria
Dipartimento tutela dell'ambiente
Settore Gestione Demanio Idrico

REP. 191
del 18/02/2021

Disciplinare n° 1 /21/VV

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE SUPERFICIALI
Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la rimodulazione della "concessione per piccola derivazione di acque pubbliche superficiali, ad uso idroelettrico dal Fiume Angitola, in agro del Comune di Capistrano (VV), con opera di presa a quota 568 metri s.l.m. nel punto di coordinate UTM 4283935,8604 mt Nord- 613950,3279 mt Est e restituzione a quota 230 metri s.l.m. con coordinate UTM 611905,7816 mt Nord - 4282474,0172 mt Est derivando una portata massima di 280 l/sec. e media di 117 l/sec. per produrre su un salto di concessione di 338 metri una potenza nominale di concessione di 388 kWh, per una producibilità massima di 3.398.880 kWh/anno.

- Ditta Energia da fonti rinnovabili San Francesco S.r.l.

Premesso che, con nota acquisita agli atti in data 18/02/2020 con Prot. 68645/Siar... società Energia da fonti rinnovabili San Francesco S.r.l., con sede legale in via N. Froggio n°4 Vibo Valentia, titolare della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali, ad uso idroelettrico dal Fiume Angitola e Fosso Batia, in agro dei Comuni di Capistrano e San Nicola da Crissa(VV), assentita con Determina n°442 del 24/03/2014 Provincia Vibo Valentia, ha richiesto la rimodulazione della stessa concessione per come riportato in oggetto. Trattandosi di una variante sostanziale, questo Ufficio, con nota n°94970/Siar del 04/03/2020 ha avviato il procedimento d'istruttoria ai sensi della L.241/90.

Questo ufficio ha disposto la pubblicazione di un estratto dell'istanza, avvenuta sul BURC n°27 del 30/03/2020, avverso alla quale non è pervenuta alcuna opposizione e/o osservazione.

Con nota n°150344 del 04/05/2020, questo ufficio ha disposto la pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio del comune di Capistrano per 15 giorni consecutivi avventa dal 08/05/2020 al 23/05/2020.

Dalla relata di avvenuta pubblicazione, trasmessa dal funzionario del comune di Capistrano con nota Prot. n°1193 il 03/06/2020 si dichiara che, non sono state presentate opposizioni, osservazioni o rilievi, alla suddetta domanda di rimodulazione.

Il sopralluogo di rito per l'istruttoria è stato espletato congiuntamente alla Ditta, per i dettagli del quale si rimanda al relativo verbale in atti, trasmesso al Dirigente con nota Prot. n°172820/siar del 25/05/2020.

Con nota n°8175 del 29/04/2020 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha emesso parere di competenza con esito favorevole, in conformità a quanto previsto dai DD. MATTM n. 29/STA e n.30/STA del 13/02/2017, le cui condizioni si riportano di seguito integralmente:

- *rilascio della portata di DMV/DE, stimata come da prospetto sotto indicato /e successivamente, dal valore che verrà definito dall'Autorità di Bacino come Deflusso Ecologico, in attuazione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a*

sostegno del mantenimenti/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

Mese	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
<i>DE/ DMV (l/s)</i>	41,53	41,61	42,98	33,00	19,96	10,06	7,08	4,91	7,16	9,74	12,32	37,83

- *monitoraggio delle portate prelevate e restituite ai fini del rispetto del DMV/DE;*
- *applicazione di tutte le misure necessarie volte alla mitigazione degli impianti, tali da garantire il mantenimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico;*
- *trasmissione dei dati di monitoraggio con cadenza annuale all'ente concedente ed alla scrivente Autorità di distretto.*



Visto il R.D. 1285/1920 e s.m.e.i.;

Visto il R.D. 1775/1933 e s.m.e.i.;

Vista la L. 1434/1942;

Vista il D.Lgs 387/2003;

Visto il D.Lgs 275/1993 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i.;

Vista la L.R. del 29 dicembre 2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;

Vista la L.R. n°14 del 22/06/2015;

Visto il D.G.R. n°369 del 24.09.2015;

Visto il D.D.G. n°11550 del 26.10.2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°332 del 11/08/2016.

Visto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n°8175 del 29/04/2020;

Visto il D.D. n°15931 del 16/12/2019;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, trasmessa con nota prot. n°74216/siar del 18/02/2021.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di Febbraio, nei locali della Regione Calabria,

tra i sottoscritti:

- Dott. Cosimo Carmelo Caridi, Dirigente del Settore Demanio Idrico, in rappresentanza della regione Calabria

- Signor Eugenio Condello () in qualità di Amministratore Unico della società 'Energia da fonti rinnovabili San Francesco S.r.l.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Quantità e uso dell'acqua da derivare

La quantità di acqua da derivare mediante prelievo dal fiume Angitola, è fissata in misura non superiore a 280 l/s massimi e 117 l/s medi. L'acqua verrà utilizzata per la produzione di energia elettrica.

Il concessionario è tenuto a comunicare a questo ufficio, con cadenza semestrale i volumi d'acqua prelevati.

Art. 2 Salto utile e portata in base al quale è stabilito il canone

Il salto di concessione sarà 338 m. La portata media sarà di 117 l/s. In conseguenza, la potenza nominale media sarà di 388 kWh, per una producibilità massima annua di 3.398.880 kWh. Il concessionario dovrà indicare con apposite targhe monografe i capisaldi in quota assoluta, da installare in sito dell'opera di presa e presso la centrale di produzione, in modo di poter riscontrare il salto utile di concessione tra la quota assoluta di presa e di restituzione.

Art. 3 Descrizione della derivazione

Per come descritto nella relazione tecnica a firma dell'Ing. Condello Giuseppe e Geol. Ferraro Filippo, l'opera riguarda la rimodulazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente, che deriva dal fiume Angitola, ricadente nel comune di Capistrano (VV); l'impianto in oggetto si compone di un'opera di presa, posta a quota 568 m s.l.m., la cui portata è derivata sulla sinistra idraulica, tramite un opportuno grigliato posto sul ciglio di tracimazione, che confluisce nel canale di derivazione e successivamente nel sedimentatore-vasca di carico della condotta di avvicinamento.

Da qui si diparte una condotta di adduzione di circa 1.600 ml che convoglia le acque derivate in una vasca di transito con vani manovra a quota 549 m s.l.m. Dalla vasca di transito si diparte una condotta forzata in acciaio, della lunghezza di circa 1.500 ml fino all'edificio centrale, posto a quota 234 m s.l.m. in cui sono alloggiati le componenti idrauliche ed elettro-meccaniche.

Le portate prelevate sono restituite a quota 230 m. s.l.m. direttamente nel fiume Angitola, sempre nel territorio del Comune di Capistrano (VV).

Il concessionario dovrà, inoltre, garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss. mm.

Art. 4 REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua media maggiore di quella concessa, per la misurazione ed il monitoraggio in continuo delle portate prelevate e restituite e per il monitoraggio delle portate non prelevate, nella zona afferente all'opera di presa e di restituzione dovranno essere installati idonei misuratori di portata opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo.

Saranno inoltre a carico del concessionario, le spese per l'acquisto, posa in opera, manutenzione ed esercizio degli apparecchi e mezzi di misura suddetti, la registrazione delle letture di tali dispositivi e l'invio delle stesse alla Regione Calabria, con frequenza semestrale, salvo diverse e successive disposizioni. Il personale della Regione Calabria, potrà accedere in qualsiasi momento alle opere di presa e restituzione, per verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente atto.

Art. 5 Garanzie da osservarsi

Sarà cura del concessionario l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni e/o permessi, necessari alla realizzazione di eventuali opere occorrenti per la derivazione, ivi compreso la concessione onerosa del terreno demaniale per eventuali opere ivi ricadenti e l'autorizzazione

paesaggistica per le opere ricadenti in ambito tutelato "ope legis".

Il concessionario risponde esclusivamente in proprio, facendo salva la Regione Calabria di qualunque danno possa derivare a terzi o a cose, sia per lesi diritti che per l'utilizzo delle opere e dovrà astenersi da qualunque uso delle acque derivate non contemplato dalla presente concessione e che possa essere causa di danni e di inquinamento delle acque stesse, a norma delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, il concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese tutte quelle opere che siano ritenute necessarie dalla Regione Calabria, a salvaguardia dell'interesse pubblico della risorsa idrica. La Regione Calabria potrà, in qualunque momento, revocare la concessione, in ragioni di interesse pubblico, con l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero e qualora non dovessero essere rispettate integralmente e/o parzialmente, le condizioni e/o prescrizioni, impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Il concessionario assume inoltre l'onere di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre quelle indicate agli articoli 12 e 15.

Art. 6 Termine per l'attuazione delle opere

Il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni di Legge, a decorrere dalla data del decreto di concessione:

- presentare alla Regione Calabria il progetto esecutivo delle opere inerenti la derivazione entro 1 (uno) anni, ai fini dell'approvazione del medesimo, relativamente a quanto di competenza, circa le opere necessarie per la derivazione.
- iniziare i lavori di costruzione degli impianti e opere, muniti delle autorizzazioni di Legge, entro 2 (due) anni, dandone preavviso scritto alla Regione Calabria, e ultimarli entro 36 mesi dall'inizio dei lavori.

L'eventuale proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori dovrà essere richiesta alla Regione Calabria almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'eventuale proroga concessa non comporta la differibilità dei pagamenti del canone annuo e della relativa addizionale regionale, che decorrono dalla data di stipula del presente disciplinare di concessione.

Art. 7 Vigilanza

Con osservanza delle disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare le verifiche e le ispezioni da parte dell'Amministrazione Regionale o di altri enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della pubblica amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio del corso d'acqua.

Art. 8 Collaudo

La visita di collaudo, relativamente alla verifica di quanto contemplato nel presente disciplinare sarà effettuata a cura dell'Amministrazione ed a spese del concessionario, a realizzazione delle opere e delle prove idrauliche ultimate, a seguito della conclusione favorevole di tutti i procedimenti amministrativi di competenza anche di altri enti.

Ove la Regione Calabria riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Il concessionario potrà far uso della derivazione solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo, da redigere a cura e spese del concessionario, entro due mesi dalla data di notifica di richiesta del provvedimento di collaudo.

Art. 9 Durata della concessione

Trattandosi di variante sostanziale, salvo i casi di rinuncia, di decadenza o revoca essa è accordata per un periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di rimodulazione della concessione, che sarà emesso dopo gli adempimenti formali del presente disciplinare. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino

ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata, previa presentazione a questo settore, almeno quattro mesi prima della scadenza, apposita domanda in carata legale. Il rinnovo della concessione potrà essere accordato dalla Regione Calabria, solo dopo una verifica, effettuata da tecnici dell'ufficio, per accertare lo stato del bene e per indicare le eventuali opere di cui lo stesso necessita che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o di rinuncia, la Regione Calabria ha diritto, o di ritenere, senza compenso, le opere costruite, o di obbligare il concessionario rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino della situazione dei luoghi. La concessione potrà essere soggetta a rinegoziazione e/o adeguamento, in senso restrittivo laddove misure di salvaguardia connesse all'adozione e/o approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria, e/o i risultati del monitoraggio previsto dovessero renderlo necessario ai fini del mantenimento del bilancio idrico e delle caratteristiche di qualità del corso d'acqua interessato.

Art. 10 Emergente idriche

Allo scopo di salvaguardare la sicurezza e le esigenze primarie della collettività, le acque oggetto della concessione potranno essere utilizzate dalla Regione Calabria, temporaneamente ed esclusivamente per scopi idropotabili, nel caso si verificano situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n°152/06.

Per l'utilizzo dei volumi deve essere corrisposto a favore del concessionario un adeguato indennizzo, che sarà scomputato dai canoni dovuti.

Art. 11 Canone

La ditta concessionaria, è tenuta a corrispondere alla Regione Calabria, il canone annuo di €. 5.734,60 (cinquemilasettecentotrentaquattro/60), oltre al pagamento della somma di €. 573,50 (Cinquecentosettantatre/50) quale addizionale Regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n°47 del 23/12/2011.

Tale canone, che verrà annualmente aggiornato secondo l'indice di inflazione programmato dal Ministero dell'Economia in assenza di apposite determinazioni regionali, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente, unitamente alla relativa addizionale regionale, anche se la ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n.1434.

La ditta concessionaria entro 5 (cinque) giorni dell'avvenuto versamento, è altresì tenuta a far pervenire copia della relativa quietanza, il mancato pagamento del canone, per almeno una annualità, è condizione sufficiente alla revoca della concessione.

Art. 12 Depositi e versamenti

La ditta preliminarmente alla firma del disciplinare ha effettuato i pagamenti, mediante bonifico sul Codice IBAN IT50Y0760104400000015229891, intestato a Regione Calabria, dei seguenti importi:

- €. 6.308,10 (Seimilatrecentootto/10) Quale canone anno 2021 comprensivo dell'Addizionale regionale, prevista dall'art. 3 comma 7 della L.R. 13-04-1995 n°16, che è pari al 10% dell'ammontare del canone annuo;
- €. 157,70 (Centocinquattasette/70) Versamento ai sensi dell'Art. 7 del R.D. n° 1775/33;
- €. 11.469,28 (Undicimilaquattrocentosessantanove/28 a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, importo garantito con polizza Fideiussoria Aviva n°8001683673- 03 del 12/01/2021.

Art. 13 – Richiamo a leggi o regolamenti

La concessione si intende sempre decretata con salvezza dei diritti dei terzi, ed è assoggettata alle condizioni contenute nel presente disciplinare.

Il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie alle opere relative alla concessione per la incolumità dell'alveo o bacino. Della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Inoltre la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di Leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n°1775, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 14 Decadenza della concessione

E' fatto divieto, pena la immediata decadenza della concessione, di:

- Cedere o subaffittare la derivazione in godimento, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Regionale;
 - Variare lo scopo di utilizzo della derivazione data in concessione.
- Provocano altresì, inevitabilmente ed automaticamente la cessazione della concessione:
- Modifiche delle opere di captazione non autorizzate preventivamente;
 - Qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;
 - L'inosservanza delle condizioni impartite al presente Disciplinare di Concessione, e dalle prescrizioni dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino meridionale riportate nel parere trasmesso con nota Prot. n°8175 del 29/04/2020.

Art. 15 Spese a carico della ditta

Il presente Disciplinare sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate e pertanto saranno a carico della ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla registrazione del presente disciplinare. Inoltre saranno a carico della Ditta concessionaria le spese per la pubblicazione sul BUR Calabria, Albo pretorio comunale ed eventuali copie dei disegni, di atti, di stampe ecc.

ART. 16

La firma del presente disciplinare impegna la Ditta con effetto immediato al rispetto di quanto riportato nei precedenti articoli, mentre impegnerà l'Amministrazione concedente dalla data di emissione del Decreto di concessione

Art. 17 Domicilio Legale

Per ogni effetto di legge la Ditta elegge il proprio domicilio in via ... nel Comune di ... (VV).

Letto, approvato, si sottoscrive



04.03.2021
2kl 3
200,00
Duecento/00



L'ADDETTO
Area Centrale
Settore